

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DEL C.D.S. E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO ED ANCHE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEL C.D.S. DEI COMUNI DI CASTEL FOCOIGNANO, CASTEL SAN NICCOLO, CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA, MONTEMIGNAIO, ORTIGNANO RAGGIOLO E TALLA

IMPORTO A BASE DI GARA: € 220.392,00 (di cui € 65.544,00 per costi della manodopera)

CLASSIFICAZIONE: 79940000-5 (Servizio di organismi di riscossione)

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con **Determinazione n. n. 1848 del 13/11/2024**, il Responsabile del Servizio n. 2 [Gestione Associata Tributi Comunali] dell'Unione dei Comuni del Casentino ha disposto di affidare a questa Centrale Unica di Committenza l'espletamento della gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di 'Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, del c.d.s. e delle entrate patrimoniali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino ed anche delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni amministrative e del c.d.s. dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla'.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del medesimo Codice.

Ai sensi di quanto disposto nell'allegato I.3 del Codice, la durata del procedimento è prevista nei termini di 9 mesi, che decorrono dalla pubblicazione del bando di gara. I termini sopra indicati si applicano fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla.

79940000-5 (Servizio di organismi di riscossione)

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'allegato I.2, è il dr. Gabriele Cerofolini Responsabile del Servizio associato delle Entrate tributarie gestito dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino;

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, individuato dalla CUC dell'Unione dei Comuni del Casentino è l'Ing. Mauro Casasole.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <https://start.toscana.it>.

ART.1 – OGGETTO, MODALITA', OBBLIGHI, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

1.1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è la gestione del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, del C.D.S. e le entrate patrimoniali dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino ed anche le entrate tributarie e patrimoniali, le sanzioni amministrative e del C.D.S. dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla, da svolgersi ai sensi della normativa vigente in materia, ed in particolare del R.D. 639/1910 e del Titolo II del D.P.R. 602/1973, per le entrate fino al 31/12/2019 e con le modalità di cui al comma 792, dell'articolo 1 della legge 160/2019, per quelli dal 01/01/2020.

L'affidamento sarà in ogni caso riferito a tutte le entrate comunali che dovessero succedersi nel corso della durata contrattuale per effetto di provvedimenti normativi.

E' compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva di titoli di credito divenuti definitivi antecedentemente all'avvio del servizio, non ancora riscossi dall'Ente o da altri soggetti, purché non ancora prescritti e fatti salvi specifici rapporti contrattuali che prevedano il completamento delle azioni di riscossione intraprese da parte del concessionario uscente.

Per lo svolgimento del servizio, vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente.

1.2 Modalità di gestione della riscossione

Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1 e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali ed alle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali incluse le modifiche e/o integrazioni ai regolamenti comunali stessi.

L'Ente provvede a consegnare al Concessionario supporto informatico della lista di carico dei contribuenti inadempienti. Le entrate interessate sono quelle riferite agli anni di durata dell'appalto e a quelli precedenti i cui termini di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva non siano decaduti o prescritti secondo le norme che ne disciplinano il conseguimento. La riscossione coattiva riguarderà:

- per le entrate tributarie: le partite non pagate derivanti da avvisi di accertamento emessi dall'Ente, correttamente notificati, non contestati e non pagati;
- per le entrate diverse dalle entrate tributarie: le somme non pagate entro la scadenza indicata nei provvedimenti emessi dall'Ente con aggiunta delle sanzioni ed altri accessori a carico degli utenti morosi.

In generale il servizio di riscossione coattiva per le varie entrate, tributarie ed extratributarie, dovrà avvenire sia sulla base degli accertamenti effettuati dall'Ente, che degli elenchi (liste di carico), trasmessi da ogni Responsabile di Servizio.

Le quote affidate dovranno essere poste in riscossione entro 30 giorni dalla consegna delle liste di carico, con notifica dell'ingiunzione fiscale o gli atti previsti dall'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 160/2019 con notifica dell'ingiunzione fiscale, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile dell'Ente si considera effettuata al Concessionario.

Il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del complesso dei servizi, con risorse umane proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso.

Competono al concessionario le seguenti attività:

- Acquisizione delle liste di carico fornite dall'Ente;
- Analisi e verifica circostanziata del credito da riscuotere e della sua esigibilità;
- Attivazione, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente di tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;
- Predisposizione, sottoscrizione, stampa ed invio al domicilio del debitore delle ingiunzioni fiscali o gli atti previsti dall'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 160/2019 e bollettini (o altri strumenti di pagamento), relative ai pagamenti non effettuati, mediante raccomandata ovvero notificati da Ufficiale di Riscossione Messo Notificatore. L'atto di riscossione (ingiunzione) dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell'iscrizione a ruolo e della riscossione, il dettaglio delle voci e dei corrispondenti importi addebitati (importo del credito, spese di notifica, spese di produzione dell'atto, spese postali, ecc.); le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell'autorità presso la quale è possibile un riesame dell'atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l'atto, nonché contenere in allegato il bollettino per il versamento con indicazione del conto corrente postale sul quale eseguire l'accredito;
- Verifica preliminare della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti a propria disposizione e delle banche dati in possesso dell'Ente, decorsi i termini di legge dalla notifica senza che sia pervenuto il relativo pagamento al Concessionario;
- Raccolta ed esame delle segnalazioni prodotte dal contribuente ed inoltro delle stesse all'Ente, il quale provvederà a comunicare al Concessionario le linee da seguire sulle posizioni analizzate in merito ad eventuali rateizzazioni, sgravi o rimborsi. Il Concessionario si impegna a fornire risposta ai contribuenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle segnalazioni prodotte.
- Attivazione, fatto salvo quanto previsto ai punti e) e f) e, decorsi i termini dalla notifica, delle procedure cautelari e le procedure esecutive, secondo le modalità consentite per legge, nelle forme del pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi e delle misure cautelari, fermo amministrativo e iscrizione ipotecaria in relazione all'ammontare del debito. Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non può essere iscritta ipoteca sugli immobili qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede sia inferiore complessivamente ad euro 20.000,00 (ventimila).
- Riscossione dei crediti sui conti correnti postali o bancari dedicati;
- Attività di sollecito telefonico: la sollecitazione telefonica, seguirà e/o precederà l'emanazione di ogni tipologia di atto del procedimento di riscossione coattiva. Dovrà essere attivata subito dopo la notifica delle intimazioni di pagamento e dovrà essere ripetuta dopo la notificazione delle ingiunzioni fiscali e prima dell'avvio delle procedure esecutive;
- Per le quote non riscosse il Concessionario dovrà dare apposita comunicazione all'Ente;
- Rendicontazione analitica, dettagliata per partita, annualità e tipologia di tributo/entrata, lista di carico delle posizioni in escussione;
- Predisposizione di tutti gli atti per ciò che concerne i crediti inesigibili ovvero i pignoramenti con esito negativo e per l'istruttoria delle eventuali rinunce per antieconomicità ai suddetti crediti;
- Effettuazione dei rimborsi a favore dei contribuenti o utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute;

- Messa a disposizione dell'Ente di una procedura informatica che consenta di visualizzare on line con accesso web protetto, lo stato della riscossione in tempo reale relativamente ad ogni singolo credito, con possibilità di interrogazione secondo diverse chiavi di ricerca, nonché la gestione degli sgravi o sospensioni delle attività coattive disposte dall'Ente.
- Messa a disposizione dell'Ente di credenziali di accesso, in sola visualizzazione, del conto dedicato per la verifica degli incassi;
- Gestione del contenzioso conseguente alle attività poste in essere ai punti precedenti.

1.3 Obblighi dell'Ente e del Concessionario

L'ente, oltre a favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:

- consegnare al concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione e a fornire qualsiasi elemento utile all'espletamento del servizio;
- comunicare al concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni nonché concordare con lo stesso le attività da espletare;
- designare e comunicare al concessionario il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di supervisione e controllo sul puntuale adempimento delle prestazioni/obblighi contrattuali;
- predisporre i discarichi, monitorare l'andamento delle riscossioni, verificare i rendiconti delle riscossioni, controllare le quote discaricate e la documentazione comprovante l'inesigibilità, informare tempestivamente il concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti dell'Ente che possano incidere sull'esecuzione del servizio;
- ad attivare apposito conto corrente postale o bancario per la riscossione coattiva.

Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione coattiva, assumendone l'intera responsabilità e subentrando all'Ente in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito dell'Ente, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.

Il Concessionario provvede ad organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge, dei Regolamenti dell'Ente e dei provvedimenti approvati dagli organi di governo e gestione dell'Ente stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rimanda al Capitolato di Gara.

Il Concessionario è tenuto inoltre a:

- emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi;
- a fornire comunque tutte le prestazioni connesse all'oggetto del rapporto che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità, per assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi;
- elegge e mantiene nell'Ente, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Ente può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È, in ogni caso, facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del Concessionario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rimanda al Capitolato di Gara.

1.4 Durata e valore contrattuale

L'affidamento ha la durata di tre anni ed è rinnovabile, di comune accordo tra le parti, per un ulteriore periodo di tre anni, salvo comunque il completamento delle procedure per tutti i crediti trasmessi entro tale termine. Per completamento si intende la definizione della pratica con il pagamento totale ovvero con la dichiarazione di inesigibilità.

Il concessionario si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Il concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza del contratto, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza del medesimo, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento, non oltre il termine di 24 mesi dalla data di scadenza del contratto. Allo scadere dei 24 mesi, il concessionario dovrà consegnare l'intera banca dati secondo i tracciati richiesti dall'Ente per il proseguimento delle attività di riscossione da parte di quest'ultimo o di altro soggetto.

L'affidamento si intenderà risolto di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio o che prevedano l'abolizione dell'istituzione dell'affidamento stessa.

L'importo complessivo dell'affidamento, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad euro 220.392,00 IVA esclusa.

L'importo totale dell'affidamento è stato stimato e valutato per 6 anni completi, comprensivo quindi dell'eventuale proroga triennale.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 65.544,00 complessivi per tutta la durata della concessione (sei anni), come desumibile dal Piano Economico Finanziario (€ 10.924,00 x 6 anni). Il contratto collettivo di lavoro applicato dal concessionario è il CCNL del Commercio-Terziario e dei servizi;

ART. 2 – CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'ente individua l'operatore economico a cui affidare il servizio mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023. L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, valutata in base ai seguenti parametri e punteggi:

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Sarà dichiarato migliore offerente il concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo dato dalla somma dei due punteggi ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

L'offerta economica sarà valutata sull'aggio di riscossione percentuale offerto, da applicarsi alle somme effettivamente riscosse, al netto delle spese postali e delle procedure esecutive, oltre IVA come per legge. Non è previsto nessun compenso fisso aggiuntivo a pratica oltre all'aggio percentuale. **L'aggio di riscossione che viene posto a base di gara è pari al 8,00% (otto virgola zero per cento).**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

A - OFFERTA TECNICA (max 80 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica (max 80 punti) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Attività e procedimenti	Descrizione	Punteggio massimo	Metodo di calcolo
Organizzazione e gestione del servizio, rendicontazione	organizzazione dell'ufficio preposto alla gestione delle attività di riscossione coattiva (descrizione organizzazione della struttura di supporto tecnico – amministrativo alle attività di riscossione)	15	qualitativo
	modalità e tempi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei debitori e modalità e tempi di adozione di azioni cautelari e esecutive	10	qualitativo
	modalità di svolgimento delle procedure di comunicazione e di riscossione, a monte e/o supporto della fase ingiuntiva, cautelare ed esecutiva	10	qualitativo
	strumenti informativi e di rendicontazione messi a disposizione dell'Ente (funzionamento dei sistemi informativi utilizzati per la gestione della riscossione, modalità e tempi di aggiornamento, struttura – contenuto – accessibilità delle informazioni)	10	qualitativo

Servizio web per il contribuente	Modalità di resa, monitoraggio, rendicontazione dei servizi web attivati per l'utente	10	qualitativo
Servizio di call center	numero di ore settimanali di call center (min. 15 h/sett)	15	quantitativo
Servizi aggiuntivi e migliorativi	Eventuali proposte di servizi aggiuntivi e migliorativi in ordine alle attività previste dal capitolato, senza oneri per l'ente	10	qualitativo

Attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica

Ogni componente della Commissione di gara attribuirà un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata.

Coefficiente	Descrizione livello della prestazione
0	Insufficiente: proposta assente o inadeguata
0,2	Sufficiente: proposta limitatamente rispondente agli standard
0,4	Discreto: proposta con livello di definizione poco più che soddisfacente, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi richiesti
0,6	Buono: proposta con livello di definizione buono, adeguatamente articolata, rispondente in misura esaustiva agli standard qualitativi e prestazionali richiesti
0,8	Ottimo: proposta con ottimo livello di definizione, ben articolata, con apprezzabile miglioramento degli standard qualitativi e prestazionali richiesti
1	Eccellente: proposta con livello di definizione più che ottimo, elaborata con soluzioni compiute e chiare, con eccellente miglioramento degli standard qualitativi e prestazionali richiesti

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione relativamente a ciascuna offerta. Infine i coefficienti medi come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ogni criterio e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Attribuzione del punteggio relativo all'elemento quantitativo dell'offerta tecnica.

Il punteggio massimo previsto sarà attribuito all'offerta migliore. Per le altre offerte il punteggio (p) sarà assegnato applicando la formula

$$p = (Voff / Vmax) * \text{punteggio massimo}$$

dove:

Voff = valore indicato dalla concorrente

Vmax = valore indicato dalla concorrente che ha offerto il valore più elevato

Il punteggio tecnico assegnato a ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi come sopra determinati.

B - OFFERTA ECONOMICA (max 20 punti)

Il punteggio economico sarà valutato secondo la seguente formula:

$$X = (Ab \times P) : Ao$$

dove:

X= punteggio attribuito

Ab= differenza tra l'aggio a base di gara e l'aggio offerto

P= Punteggio massimo attribuibile

Ao= aggio a base di gara

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Centrale di Committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 4 – SOPRALLUOGO

Per la seguente procedura di gara non è previsto alcun sopralluogo.

ART. 5 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Per garantire la qualità e la professionalità nella resa delle prestazioni affidate a soggetto qualificato e per la necessità di rapportarsi a un unico operatore economico, in considerazione delle molteplici tipologie di entrate poste in riscossione e la complessità del servizio reso, non possono essere in ogni caso subappaltate le attività di riscossione coattiva, ivi compresa la fase ingiuntiva e la promozione delle azioni cautelari ed esecutive nei confronti dei debitori. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, compilando apposita sezione del DGUE, Parte I, sezione D. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non costituiscono subappalto le attività strumentali all'esecuzione del servizio, quali le attività di stampa, inoltro e notifica degli atti, nonché i servizi informatici, e le attività di cui all'art. 118, comma 3, del Codice.

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

6.1 Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

6.2 Modalità di svolgimento della gara

L'aggiudicazione della gara si svolgerà secondo la seguente procedura:

- La CUC (Centrale Unica di Committenza), in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione e, ove necessario, attiva soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice;
- La CUC, in seduta pubblica comunica l'esito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti e trasmette alla Commissione Giudicatrice gli atti di gara;
- La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche qualitative dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti;
- La Commissione in seduta pubblica procede:
 - o a comunicare i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e inserirlo sulla piattaforma;
 - o all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;
- Il sistema in automatico:
 - o effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio.
 - o provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
 - o indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell'art. 97 del Codice.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'offerta anomala, l'Amministrazione effettua la verifica ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023. La Commissione, quindi, formula la proposta di aggiudicazione e la Centrale Unica di Committenza procede ai sensi dell'art. 32 co. 5 del Codice.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione. Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta pubblica e le varie fasi procedurali inizieranno lo stesso giorno di scadenza del bando alle ore 11,30 presso la sede di Poppi in Piazza Folli;

Le operazioni potranno svolgersi anche in modalità telematica, previa informazione ai partecipanti e secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico. Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica attraverso la piattaforma telematica Cisco Webex (previa richiesta di partecipazione formalmente inviata al protocollo dell'Unione tramite PEC), può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

ART. 7 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Centrale Unica di Committenza esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

ART. 8 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

8.1 Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 9 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

9.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo Registro dello Stato di appartenenza, con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, nonché per i soggetti con sede in un paese dell'Unione Europea, il possesso di analoghi requisiti, ossia l'esercizio delle menzionate attività, comprovato da una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1 comma 224, lett. a) della legge 244/07.

9.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato specifico medio annuo per servizi di riscossione coattiva riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovvero sia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a **Euro 110.000,00** Iva esclusa. Per "fatturato specifico medio annuo" si intende il valore che si ricava dividendo l'importo del fatturato realizzato complessivamente dal Concorrente nel settore di attività indicato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per il numero dei medesimi esercizi finanziari (fatturato specifico medio annuo = fatturato specifico complessivo degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili diviso 3). I suddetti dati devono essere riportati nella specifica sezione del DGUE.

9.3 – Requisiti di capacità tecniche e professionali

I concorrenti dovranno avere eseguito servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento presso le Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, nel triennio precedente. Detti affidamenti dovranno essere elencati nel DGUE indicando il Committente, la data di inizio e la data di termine del servizio.

Tali requisiti sono richiesti in ragione di quanto previsto dall'art. 100 del Dlgs. n. 36/2023.

9.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dello svolgimento delle forniture analoghe, di cui al precedente punto 9.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

ART. 10 – AVVALIMENTO

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 (avvalimento qualificante) e/o per migliorare la propria offerta (avvalimento migliorativo).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento qualificante, il concorrente allega nella BUSTA AMMINISTRATIVA il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento, il DGUE e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nella BUSTA TECNICA, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Centrale di Committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Centrale di Committenza procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 11 - REQUISITI INFORMATICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei
 - c) requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - d) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
 - e) l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- estensione .pdf se non sono firmati digitalmente e non sono fogli excel
- estensione .xls se sono fogli excel, ma non sono firmati digitalmente
- estensione .p7m se sono firmati digitalmente, tale estensione deve essere in aggiunta a quella del file non firmato, quindi un documento pdf firmato digitalmente dovrà avere estensione pdf.p7m; un documento excel firmato digitalmente dovrà avere estensione .xls.p7m

In ogni caso, i file con estensione pdf dovranno essere leggibili almeno con Acrobat Reader versione 11 (o programmi simili).

La Centrale Unica di Committenza non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli sopra richiesti.

Si precisa inoltre che:

- la presentazione della documentazione di gara e dell'offerta economica tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema stesso, della documentazione di gara e delle offerte;
- il ricevimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, tuttavia, impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante;
- in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione.

ART. 12 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le suddette comunicazioni sono accessibili nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura di gara riservata all'operatore economico o alla stazione appaltante. E' onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel dettaglio:

A. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

In conformità all'art. 29 del Codice, le comunicazioni tra Centrale di Committenza e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma START e sono accessibili nella sezione dedicata alla procedura di gara, sezione "Comunicazioni" / "Comunicati". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla PEC start@postacert.toscana.it e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma.

Eventuali comunicazioni della Centrale di Committenza di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati la Centrale di Committenza non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: **Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 90 ed art 101 del Codice via PEC.** I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Centrale Unica di Committenza provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

B. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo <https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. L'Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, nell'area dedicata alla procedura di gara del portale telematico. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al Servizio di supporto della Piattaforma al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla CUC (di norma 7 giorni). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 14 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo entro il termine di presentazione dell'offerta è condizione di ammissibilità dell'offerta stessa. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato l'offerta è dichiarata inammissibile. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inserire nell'apposito spazio sul Sistema Telematico START, sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o nel caso in cui il pagamento risulti effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 15 – MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Le imprese interessate a partecipare alle procedure di gara devono essere registrate all'Anagrafe degli operatori economici, istituita presso ANAC, ai sensi dell'art. 31 del Codice.

I dati relativi all'impresa, nonché i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi rilevanti ai fini del Codice dei Contratti, contenuti nella banca dati dell'Anagrafe degli operatori economici, si considerano aventi valore certificato.

La Piattaforma telematica START, essendo certificata ai sensi dell'art. 25 del Codice, acquisisce i dati degli operatori economici direttamente dall'Anagrafe di cui sopra e li utilizza per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 31, c. 4 del Codice dei Contratti.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema completamente gratuita inserendo fra l'altro una userid, una password ed il proprio codice fiscale indispensabili per i successivi accessi. Ogni successivo accesso al sistema ed ai documenti della procedura avverrà con identità digitale (SPID, CNS o CIE) oppure tramite userid e password indicate in sede di registrazione. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla Stazione Appaltante. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione

ART. 16 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di cui alla presente, devono inserire nell'apposito spazio ad essa riservato all'interno del sistema telematico, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 11,00 del 14/01/2025** (*), la seguente documentazione:

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| A) | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA |
| B) | DOCUMENTAZIONE TECNICA |
| C) | DOCUMENTAZIONE ECONOMICA |

Regole per la presentazione delle offerte:

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, è altresì possibile, entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta ritirare l'offerta presentata e, una volta ritirata, sempre entro il suddetto termine presentarne una nuova. La stazione appaltante considera valida esclusivamente l'offerta presentata sulla piattaforma entro il termine di scadenza. Si precisa inoltre che:

- *l'offerta è vincolante per il concorrente;*
- *con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.*

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio dal sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito <https://start.toscana.it> nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. Si raccomanda inoltre al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. Nel caso occorra apportare delle modifiche a dei documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line stesso ed ottenere un nuovo documento.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "IN VIA OFFERTA" presente al passo "VERIFICA OFFERTA".

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle sezioni del Sistema relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **Completare:**
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - Il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";

- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema; il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare, **nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”**, tutti i soggetti che **ricoprono le cariche di cui all’art. 94 co.3 del D.lgs. 36/2023, ivi incluso l’amministratore di fatto**, ove presente, nonché la forma di partecipazione alla gara di cui all’art. 65 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema telematico, dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di imprese individuali, dal titolare;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

ATTENZIONE: Qualora l’operatore economico partecipante alla gara sia un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di cui all’art. 65, comma 2, lettera e), del Codice, non ancora costituito, per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere selezionata - al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta - quale forma di partecipazione, tra quelle proposte dal sistema START, la seguente: “RTI COSTITUENDO”. In tal caso, l’offerta economica generata automaticamente dal sistema START conterrà l’impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata quale mandataria.

Si invitano, comunque, gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “offerta economica”, ivi compreso la presenza della suddetta dichiarazione di impegno che costituisce elemento essenziale dell’offerta in quanto impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante, e pertanto la sua omissione è causa di esclusione dalla gara.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on-line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione,

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nello spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o lettera c) o lettera d) del Codice deve:

- compilare i form on-line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice), indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Nel caso in cui la "Domanda di partecipazione" e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura denominato "Procura o dichiarazione sostitutiva" l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Il concorrente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. b) del Codice compila il DGUE aggiornato alla nuova normativa, generato automaticamente dal sistema telematico START, secondo quanto riportato di seguito.

Si precisa che:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai

sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

N.B. Viene anche allegato il DGUE in formato editabile da utilizzare nel caso in cui ne fosse richiesta la compilazione a più operatori economici e/o la piattaforma Start non consentisse la generazione automatica di altri DGUE.

Il DGUE dovrà essere compilato a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
- impresa consorziata;
- impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

come segue:

Parte II "Informazioni sull'operatore economico": **tutte** le sezioni.

In questa sezione si deve indicare il possesso della **SOA**, ponendo particolare attenzione alla compilazione della parte della sezione a ciò dedicata.

Parte III "Motivi di esclusione": **tutte** le sezioni.

Parte IV "Criteri di selezione": **tutte** le sezioni.

Il documento deve essere compilato, esportato e firmato digitalmente dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, ed inserito nell'apposito spazio previsto.

NOTA BENE: Il formulario per il documento di gara unico europeo dovrà essere fornito anche DA TUTTI gli operatori interessati, come previsto nella Parte II dello stesso DGUE.

I formulari per il documento di gara unico europeo forniti dagli operatori interessati dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore interessato.

I formulari per il documento di gara unico europeo, forniti dagli operatori interessati, dovranno essere inseriti nell'apposito spazio "Modello DGUE" da parte dell'operatore economico che chiede di partecipare alla presente gara.

A.3) MODELLO 1 - ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il "Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni" (Allegato 1), reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara sulla piattaforma START, dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun operatore economico, in base alla forma di partecipazione, con le modalità indicate al punto A1) per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2).

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di questa verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il documento deve essere inserito, previa apposizione della firma digitale, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.4) AVVALIMENTO – IMPRESA AUSILIARIA

E' consentito l'avvalimento nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia (art. 104 del D. Lgs. 36/2023) per i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale (tramite compilazione dell'"ALLEGATO 2 – Avvalimento" da firmare digitalmente ed inserire nell'apposito spazio predisposto sul sistema START, insieme alla documentazione richiesta). Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

L'impresa ausiliaria (o le imprese ausiliarie) dovranno compilare l'apposito modulo (ALLEGATO 3 – Dichiarazione impresa ausiliaria), firmarlo digitalmente ed inserirlo nell'apposita area prevista nel sistema START.

Il documento deve essere inserito dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nello spazio predisposto dall'amministrazione denominato 'DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA - ALTRA DOCUMENTAZIONE'.

A.5) PAGAMENTO ANAC

I concorrenti **dovranno caricare all'interno dell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico START**, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo di gara in favore di ANAC, effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 67 Legge 23/12/2005 n. 266 (vedere istruzioni per le modalità di versamento nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it – Servizi – Riscossioni contributi) – Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022.

A riprova dell'avvenuto pagamento quindi, il partecipante dovrà allegare nella documentazione amministrativa - nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START - la ricevuta del versamento.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- ✓ **il codice fiscale del partecipante;**
- ✓ **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

N.B Si precisa che è ammessa la regolarizzazione ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice in relazione alla presentazione del suddetto documento ma non circa l'effettuazione del pagamento che dovrà necessariamente avvenire entro il termine di scadenza della gara.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

B.1 OFFERTA TECNICA

I concorrenti dovranno compilare in ogni sua parte, l'apposito modello progettuale (denominato 'Allegato 4 - Scheda offerta tecnica'), predisposto da questa CUC. In tale scheda la ditta partecipante dovrà produrre una relazione illustrativa e programmatica della gestione prevista nell'appalto, con particolare riferimento agli elementi ed agli aspetti oggetto di valutazione in base ai criteri relativi all'offerta tecnico-gestionale indicati nel presente capitolato

La scheda 'offerta tecnica prodotta dalla ditta, non dovrà **superare le 5 pagine complessive**.

Andrà redatta in formato A4, carattere 12, escluso materiale fotografico e grafico ed eventuali curricula del personale che segua nell'ordine i parametri di valutazione esposti; dovrà essere inserita nel sistema mediante upload del file in formato pdf o rtf, previa sottoscrizione digitale a pena di esclusione dal rappresentante legale o in caso di RTI da tutti i rappresentanti legali dei concorrenti, con le modalità precisate per tutta la documentazione di gara.

Il materiale sarà preso in esame dalla Commissione solo per la quantità indicata nel presente disciplinare. Se non viene presentato in tutto o in parte il materiale richiesto e se non sarà possibile per la Commissione a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi per la quale essa è richiesta, la Commissione procederà ad attribuire per tali elementi punteggio pari a zero.

Tutte le proposte devono corrispondere alle caratteristiche previste nel capitolato che sono da intendersi quali prestazioni minime. Le proposte presentate devono essere realizzabili e non condizionate ad eventi o elementi estranei. Ugualmente non saranno prese in considerazione proposte fra loro alternative la cui scelta sia rimessa alla Commissione. In tal caso la proposta non sarà valutata per quell'elemento che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito punteggio zero.

ATTENZIONE: *Per chiarezza espositiva e per facilitare il lavoro della Commissione giudicatrice le Imprese offerenti dovranno articolare la propria offerta tecnica seguendo la suddivisione prevista nell'allegato denominato "Scheda Offerta Tecnica" predisposto dalla Stazione Appaltante. La mancata presentazione della documentazione per i criteri e subcriteri sotto evidenziati comporta l'impossibilità per la Commissione di effettuare la corrispondente valutazione e l'attribuzione del relativo punteggio.*

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica qualitativa* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, l'*offerta tecnica qualitativa* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

LA NON CORRETTA O PARZIALE COMPILAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DETERMINERÀ L'ESCLUSIONE DELLA DITTA PARTECIPANTE DALLA PROCEDURA DI GARA.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

C.1 OFFERTA ECONOMICA

L'aggio di riscossione che viene posto a base di gara è pari al 8,00% (otto virgola zero per cento).

L'operatore economico dovrà quindi presentare un'offerta indicando l'aggio in valore percentuale inferiore al 8,00%.

Il punteggio sarà determinato in base alla seguente formula matematica:

$$X = (Ab \times P) : Ao$$

dove:

X= punteggio attribuito

Ab= differenza tra l'aggio a base di gara e l'aggio offerto

P= Punteggio massimo attribuibile

Ao= aggio a base di gara

Si rileva che nella presente procedura l'offerta economica generata "form-on line" direttamente dalla piattaforma regionale START ha un valore puramente virtuale. Il concorrente dovrà, comunque, compilare l'apposito form-online solo ed esclusivamente al fine di consentire il funzionamento della procedura informatizzata, indicando il valore in valuta offerto pari a 1,00, come da istruzioni che seguono:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Compilare** il documento "offerta economica" con tutti i dati ivi richiesti, previsti dal presente disciplinare;
- **Firmare digitalmente** il documento "Offerta economica" senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "Offerta economica" firmato digitalmente, nell'apposito spazio previsto.

Conclusa questa prima fase, il concorrente dovrà compilare in ogni parte il modello "Allegato 5 – Modello offerta economica". L'importo a base di gara è l'aggio da applicare a favore del concessionario. L'operatore economico dovrà quindi presentare un'offerta indicando l'aggio in valore percentuale inferiore al 8,00%. Il concorrente dovrà pertanto:

- Scaricare sul proprio pc il documento "All.5 – Modello offerta economica", in formato pdf;
- compilare il documento "All. 5 – Modello offerta economica";
- inserire nel sistema START nell'apposito spazio previsto "Modello offerta economica" il documento "Allegato 5 – Modello offerta economica" compilato, scansionato e firmato digitalmente;

Ai sensi del comma 9, art. 108, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta economica deve indicare obbligatoriamente, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. I costi della manodopera che la stazione appaltante ha quantificato ammontano ad € 65.544,00 per tutta la durata della concessione (compreso il rinnovo) e sono quelli risultanti dal Piano Economico e Finanziario. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

LA NON CORRETTA O PARZIALE COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DETERMINERÀ L'ESCLUSIONE DELLA DITTA PARTECIPANTE DALLA PROCEDURA DI GARA.

Si ricorda che, qualora il concorrente partecipi sottoforma di associazione temporanea, non ancora costituita, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. In caso di associazione temporanea, già costituita, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario: in tal caso, deve essere prodotto in formato digitale ed inserito nel sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario l'atto costitutivo del raggruppamento già costituito. Sono escluse le offerte condizionate ovvero riferite ad altra gara ovvero offerte al rialzo rispetto alla base gara. Non sono ritenute ammissibili le offerte che contengono riserve o condizioni.

N.B. Nel caso in cui il sistema START non calcoli i punteggi relativi alla valutazione economica in maniera corretta, tali calcoli saranno effettuati dalla commissione in maniera manuale (e quindi non verranno presi in considerazione i risultati generati automaticamente dal sistema START stesso per l'attribuzione dei punti).

ART. 17 – MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il termine ultimo indicato sopra, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta. È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

ART. 18 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice e ss.mm.ii. In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice.

ART. 19 – MOTIVI DI NON ABILITAZIONE E DI ESCLUSIONE

Oltre alle cause "a pena di esclusione" previste nei precedenti punti del presente documento, saranno escluse dalla gara i Concorrenti che:

- avranno presentato offerte in cui non vi è separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- avranno presentato offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari (in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche) o anormalmente basse;
- avranno presentato offerte inammissibili (in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi)
- non avranno presentato offerte;

Si procederà inoltre all'automatica esclusione dei Concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare e nel Capitolato Speciale di Gara o che la stessa non contenga tutte le indicazioni o che non sia rilasciata nelle forme espressamente prescritte.

Saranno altresì esclusi i Concorrenti che non possiedono i requisiti richiesti nel bando e disciplinare di gara; tali requisiti, richiesti nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di gara, devono essere posseduti dai Concorrenti alla data di presentazione dell'offerta. Il Concessionario sarà tenuto a presentare, prima dalla stipula del contratto, idonea documentazione comprovata quanto dichiarato in sede di gara e qualora tali dati non venissero confermati, si procederà nei suoi confronti, ai sensi dell'Art. 76) del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., all'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre a provvedere all'esclusione dalla gara e o all'annullamento del contratto ed a tutte le conseguenze amministrative relative alle procedure di Appalti Pubblici.

La C.U.C. si riserva, nel caso lo ritenesse opportuno, di procedere alla verifica della documentazione prodotta anche da altri Concorrenti e qualora i dati forniti non corrispondessero alle prove documentali si procederà all'esclusione dalla gara ed all'applicazione delle sanzioni con le modalità di cui sopra.

La Centrale di Committenza provvede all'aggiudicazione ed ai relativi controlli ai fini della verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara. L'amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.

ART. 20 – AVVERTENZE

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

- relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
 - L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
 - L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 – CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La Centrale Unica di Committenza effettuerà la verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente Disciplinare secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria sui requisiti di ordine generale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sotto indicate, saranno espletati dalla stazione appaltante anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105. co. 6-7 e 18 del Codice.

Il Responsabile del contratto verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:

- i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

ART. 23 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'individuazione dell'Aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. E' fatta salva la disciplina di cui all'Art. 108, Co. 1) del D.lgs. 36/2023.

- a) L'offerta è valida per 180 (Centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. Il Concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (Centottanta) giorni qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.

- b) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'Aggiudicazione Definitiva è divenuta efficace, previa sottoscrizione da parte dell'Aggiudicatario e della Stazione Appaltante del D.U.V.R.I. (se necessario). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.
- c) Con avviso sul sito web della C.U.C. all'Url <https://www.uc.casentino.toscana.it/>, sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" si darà comunicazione degli esiti di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della prima seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, sarà data comunicazione del nominativo dell'Aggiudicatario e delle altre informazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023.
- d) Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.
- e) Si avverte che comporteranno, oltre a quanto già disposto nel presente disciplinare e salvo causa non imputabile all'Impresa Aggiudicataria, la decadenza dall'aggiudicazione stessa anche:
- La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace,
 - La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine fissato per la stipulazione del contratto; l'ente appaltante, in tale ipotesi, come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala.
- f) I ricorsi avverso il presente disciplinare devono essere notificati alla Centrale Unica di Committenza entro 30 (Trenta) giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni derivate dalle fasi di gara dovranno essere notificati entro 30 (Trenta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Firenze (FI)

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Arezzo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

N.B. In relazione ai contratti attuativi di importo pari o superiore ad un milione di euro trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

ART. 25.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 25.2 - Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

ART. 25.3 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti, dal D.Lgs. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

ART. 25.4 - Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e REG UE 679/2016

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e REG UE 679/2016

ART. 25.5 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolari del trattamento dei dati sono l'Ufficio Competente dell'Unione dei Comuni del Casentino e la CUC dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino;

Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP, Dott. Gabriele Cerofolini;

Responsabile del trattamento dei dati per la Centrale Unica di Committenza è l'ing. Mauro Casasole;

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana;

Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Rachini Giampaolo (Via dei Frati 2, Sinalunga -SI) - e-mail: dpo@qmsrl.it – Telefono: 393/9548322

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, dell'Unione dei Comuni del Casentino e della Centrale Unica di Committenza assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART. 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e della CUC.

ART. 26 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite la piattaforma nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 5 del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35 comma 4 lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta altresì che la CUC dell'Unione dei Comuni del Casentino si riserva di procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art 36 comma 6 del Codice.

ART. 27 – ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti:

- allegato 1 - Ulteriori dichiarazioni
- allegato 2 - Dichiarazione di avvalimento
- allegato 3 - Dichiarazione impresa ausiliaria
- allegato 4 – Scheda offerta tecnica
- allegato 5 - Modello offerta economica
- Piano economico finanziario (denominato "allegato A")
- Schema di contratto (denominato "allegato B")
- Modello DGUE editabile (denominato "allegato C")
- Capitolato di gara (denominato "allegato D")

Il Responsabile del Procedimento di Gara
Ing. Mauro Casasole